

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 244/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 244/02	Avviso di apertura di una nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese	2
2002/C 244/03	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario [COM(2002) 141 definitivo] (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 166 del 12 luglio 2002, pag. 3)	5
2002/C 244/04	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ⁽¹⁾	9
2002/C 244/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2970 — GE/ABB Structured Finance) ⁽¹⁾	10

II Atti preparatori

.....

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

III *Informazioni*

Commissione

2002/C 244/06

Invito a presentare candidature in vista della costituzione di un elenco di esperti addetti a valutare le proposte ed eseguire altri incarichi nel contesto dello schema di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (Tempus III) — (EAC/73/02) 11

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

9 ottobre 2002

(2002/C 244/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	0,9814	LVL	lats lettони	0,5958
JPY	yen giapponesi	121,89	MTL	lire maltesi	0,4131
DKK	corone danesi	7,4275	PLN	zloty polacchi	4,0923
GBP	sterline inglesi	0,6318	ROL	leu rumeni	32462
SEK	corone svedesi	9,1561	SIT	tolar sloveni	228,59
CHF	franchi svizzeri	1,4666	SKK	corone slovacche	42,14
ISK	corone islandesi	85,78	TRL	lire turche	1619000
NOK	corone norvegesi	7,262	AUD	dollari australiani	1,7925
BGN	lev bulgari	1,9461	CAD	dollari canadesi	1,5668
CYP	sterline cipriote	0,57277	HKD	dollari di Hong Kong	7,6546
CZK	corone ceche	30,65	NZD	dollari neozelandesi	2,0461
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,7555
HUF	fiorini ungheresi	245,95	KRW	won sudcoreani	1218,41
LTL	litas lituani	3,4533	ZAR	rand sudafricani	10,2949

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso di apertura di una nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

(2002/C 244/02)

La Commissione ha ricevuto una richiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾ (in appresso denominato «regolamento di base»), affinché indagini per verificare se le misure antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese abbiano inciso sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nella Comunità.

1. Richiesta di riesame

La richiesta è stata presentata il 26 agosto 2002 dalla Establishing Legal Lighting Competition federation (E 2 L C) (in appresso «il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria (oltre il 90 %) della produzione comunitaria totale di lampade fluorescenti compatte elettroniche integrali (CFL-i).

2. Prodotto

I prodotti in questione sono le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili al codice NC ex 8539 31 90. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono dazi antidumping definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio ⁽³⁾.

4. Motivazione della nuova inchiesta

Il richiedente ha fornito informazioni sufficienti a dimostrazione del fatto che i dazi antidumping istituiti nei confronti delle lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese non hanno determinato variazioni significative o di qualsiasi altro tipo sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nella Comunità. Infatti, dalle prove contenute nella richiesta risulta che i prezzi all'esportazione e i prezzi di rivendita nella Comunità del prodotto in questione sono notevolmente calati dopo l'istituzione delle misure antidumping, facendo aumentare il dumping, che a sua volta ha ostacolato il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.

5. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la domanda è stata presentata dall'industria comunitaria o

per suo conto, e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, avvia una nuova inchiesta nei confronti delle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese.

a) Campionamento degli importatori

In considerazione del considerevole numero di importatori interessati dal procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 17 della decisione di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori non collegati, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni, in forma riservata e non riservata, sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,
- il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002,
- il numero totale di persone occupate nella società,
- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,
- il volume in unità e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002,
- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate ⁽⁴⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- l'eventuale disponibilità della o delle società ad essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rinvia all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che intendano fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, devono manifestarsi entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere inserite nel campione stesso.

Gli importatori compresi nel campione devono rispondere ad un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

b) *Questionari*

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato all'inchiesta iniziale conclusasi con l'istituzione delle misure oggetto della presente nuova inchiesta, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori selezionati per il campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella richiesta o che hanno collaborato all'inchiesta iniziale conclusasi con l'istituzione delle misure oggetto della presente nuova inchiesta, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

All'occorrenza, verranno chieste informazioni anche ai produttori comunitari.

In ogni caso, tutte le parti devono contattare via fax la Commissione al più presto, e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se il loro nome compaia nella richiesta ed, eventualmente, per chiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

c) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni e prove devono pervenire

alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta dev'essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

6. **Termini**

a) *Termini generali*

i) Termine per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario quanto prima e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano qualsiasi altra informazione

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione, comprese le informazioni previste all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Gli importatori selezionati per il campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) *Termine specifico relativo al campionamento*

i) Tutte le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro un periodo di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Tutte le altre informazioni relative alla selezione del campione di cui al paragrafo 5, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro un termine di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

iii) Le risposte al questionario fornite dagli importatori selezionati per il campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica del loro inserimento nel campione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea
Ufficio: J 79 — 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario

[COM(2002) 141 definitivo]

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 166 del 12 luglio 2002, pag. 3)

(2002/C 244/03)

Nel quadro delle sue relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione ha più volte riconosciuto il ruolo essenziale che gli autori di denunce svolgono nel permettere di individuare le violazioni del diritto comunitario, diritto che la Commissione stessa provvede a far rispettare in particolare tramite il procedimento per inadempimento di cui all'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Nel 1999 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ⁽¹⁾ recante un modulo per la presentazione delle denunce relative all'inosservanza del diritto comunitario da parte degli Stati membri nell'ambito del procedimento per inadempimento di cui agli articoli 226 del trattato CE e 141 e del trattato CEEA.

Tale comunicazione specificava inoltre le garanzie amministrative — riportate sul retro del modulo in questione — che la Commissione prevedeva a favore dell'autore della denuncia.

La comunicazione faceva in particolare seguito a un'inchiesta promossa dal mediatore europeo e al consecutivo impegno della Commissione di rispettare determinate formalità amministrative, con particolare riguardo all'esigenza che l'autore della denuncia sia informato prima di qualsiasi decisione di archiviazione.

Nel rispondere ai rilievi critici formulati dal mediatore europeo all'atto dell'archiviazione della denuncia P.S. Emfietzoglou/Macedonian Metro Joint Venture (rif. 995/98/OV), la Commis-

sione si è impegnata nel 2001 a pubblicare in un testo unico tutte le norme procedurali che si applicano ai rapporti con l'autore della denuncia nel quadro del procedimento per inadempimento.

In allegato alla presente comunicazione, la Commissione illustra le garanzie amministrative predisposte a favore dell'autore della denuncia che essa si impegna a rispettare nell'esame delle denunce e nell'istruzione delle relative pratiche.

Tali garanzie amministrative lasciano tuttavia impregiudicato il carattere bilaterale del procedimento per inadempimento di cui all'articolo 226 del trattato CE e all'articolo 141 del trattato CEEA. In proposito, la Commissione può solo rammentare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle comunità europee ⁽²⁾, essa dispone del potere discrezionale di decidere se avviare o meno il procedimento per infrazione ed adire la Corte. Quest'ultima ha riconosciuto altresì alla Commissione il diritto di decidere in piena autonomia sul momento in cui presentare il ricorso ⁽³⁾.

Infine, in materia di procedimenti di infrazione, la Commissione applica le norme sull'accesso ai documenti stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁴⁾, quali attuate con le disposizioni contenute in allegato alla decisione 2001/937/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 5 dicembre 2001, che modifica il suo regolamento interno ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 119 del 30.4.1999, pag. 5.

⁽²⁾ Cfr. in particolare le sentenze 6 dicembre 1989, Commissione/Grecia, C-329/88, Racc. 1989 pag. 4159; 27 novembre 1990, Commissione/Grecia, C-200/88, Racc. 1990 pag. I-4299, 21 gennaio 1999, Commissione/Belgio, C-207/97, Racc. 1999, pag. I-275; 25 novembre 1999, Commissione/Irlanda, C 212/98, Racc. 1999, pag. I-8571.

⁽³⁾ Sentenza 1° giugno 1994, Commissione/Germania, C-317/92, Racc. 1994, pag. I-2039, sentenza 10 maggio 1995, Commissione/Germania, C-422/92, Racc. 1999, pag. I-1097.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94.

ALLEGATO

RAPPORTI CON GLI AUTORI DI DENUNCE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO**1. Definizioni e portata**

Si intende per «denuncia» qualsiasi comunicazione scritta destinata alla Commissione ed intesa a denunciare misure o prassi contrarie al diritto comunitario. L'esame della denuncia può indurre la Commissione ad avviare un procedimento per infrazione.

Si intende per «procedimento per infrazione» la fase precontenziosa del procedimento per inadempimento che viene avviato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) o dell'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom).

Le presenti misure si applicano ai rapporti intercorrenti tra gli autori di denunce e i servizi della Commissione nell'ambito del procedimento per infrazione. Esse non si applicano alle denunce relative ad altre disposizioni dei trattati, in particolare a quelle riguardanti gli aiuti di Stato stabilite dagli articoli 87 e 88 del trattato CE nonché dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Principi generali

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione, senza dover sostenere alcuna spesa, contro provvedimenti (legislativi, regolamentari o amministrativi) o prassi imputabili allo Stato di cui trattasi e ritenuti contrari a disposizioni o principi di diritto comunitario.

L'autore della denuncia non deve dimostrare di avere interesse ad agire in tal senso né è tenuto a provare d'essere interessato in via principale o diretta dalla infrazione denunciata.

La Commissione valuta in modo discrezionale se dare o non dare seguito alla denuncia.

3. Registrazione delle denunce

Ogni comunicazione scritta che possa costituire una denuncia viene iscritta nel registro centrale delle denunce tenuto dal segretariato generale della Commissione.

Non possono essere esaminate come denunce e non vengono quindi iscritte nel registro centrale delle denunce, le comunicazioni scritte:

- anonime o che non rechino l'indirizzo del mittente, o rechino un indirizzo incompleto,
- che non facciano riferimento, esplicito o implicito, ad uno Stato membro cui siano imputabili le misure o le prassi contrarie al diritto comunitario,
- che denuncino il comportamento di una persona o di un ente privato, salvo che la denuncia riveli una partecipazione dei pubblici poteri o segnali la loro passività con riferimento al comportamento stesso. In ogni caso, i servizi della Commissione verificano se la comunicazione possa eventualmente rivelare la sussistenza di comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza stabilite dagli articoli 81 e 82 del trattato CE,
- che non rechino alcun addebito,
- che rechino addebiti in ordine ai quali la Commissione abbia assunto una posizione chiara, pubblica e costante, che viene comunicata all'autore della denuncia,
- rechino addebiti che manifestamente esulano dal campo d'applicazione del diritto comunitario.

In caso di dubbi sull'indole della comunicazione scritta, il segretariato generale della Commissione consulta il o i servizi interessati entro quindici giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione stessa. In mancanza di risposta entro quindici giorni lavorativi, la comunicazione viene iscritta nel registro centrale delle denunce.

4. Ricevuta

Per qualsiasi comunicazione scritta viene emessa una prima ricevuta inviata dal segretariato generale della Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione.

Per le comunicazioni registrate come denunce viene emessa una ricevuta supplementare, sempre ad opera del segretariato generale della Commissione, entro un mese dall'invio della prima ricevuta. La seconda ricevuta reca il numero della pratica, che va menzionato in ogni ulteriore comunicazione scritta.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Qualora vengano presentate numerose denunce recanti uno stesso addebito, le singole ricevute possono essere sostituite da una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sul server «Europa» delle Comunità europee.

Ove i servizi della Commissione decidano di non registrare la comunicazione scritta come denuncia, ne avvertono l'autore con semplice lettera, precisando il o i motivi di cui al punto 3, secondo comma.

Se del caso, la Commissione informa l'autore della denuncia sulle eventuali vie alternative di ricorso, in particolare sulla facoltà di adire i giudici nazionali, il mediatore europeo, i mediatori nazionali, oppure di avvalersi di un qualsiasi altro procedimento di denuncia previsto a livello nazionale o internazionale.

5. Modalità di presentazione delle denunce

Le denunce devono essere inviate per iscritto sotto forma di lettera, telecopia o messaggio elettronico.

Esse vanno stilate in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Per agevolare ed accelerare il trattamento delle denunce, la Commissione ha elaborato un modulo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ ed ottenibile su semplice richiesta presso i servizi della Commissione o sul server delle Comunità europee «Europa», all'indirizzo seguente:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/lexcomm/index_fr.htm

Il modulo reca un allegato in cui vengono illustrati i principi generali del procedimento per inadempimento e viene indicato che la sentenza con la quale la Corte accerta l'inadempimento non produce effetti sui diritti dell'autore della denuncia. Quest'ultimo viene invitato a esperire altresì le vie nazionali di ricorso a sua disposizione.

L'uso di tale modulo non è obbligatorio.

Le denunce devono essere trasmesse al segretariato generale della Commissione europea [B-1049 Bruxelles, fax (32-2) 295 39 13, posta elettronica: «SG-PLAINTES@cec.eu.int»] o depositate in uno degli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri.

6. Protezione dell'autore della denuncia e dei dati personali

La comunicazione allo Stato membro dell'identità dell'autore della denuncia nonché dei dati da questo trasmessi è subordinata al previo accordo dell'autore stesso, in particolare a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, nonché a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾.

7. Comunicazione con l'autore di una denuncia

I servizi della Commissione prendono contatto con l'autore della denuncia e lo informano per iscritto dopo ogni decisione della Commissione (costituzione in mora, parere motivato, ricorso dinanzi alla Corte o archiviazione), sull'andamento della pratica aperta in seguito alla denuncia.

Qualora vengano presentate numerose denunce recanti uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite da una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sul server «Europa» delle Comunità europee.

In qualsiasi fase del procedimento, l'autore della denuncia può chiedere che gli sia consentito d'illustrare o precisare ai servizi della Commissione, sul posto e a proprie spese, gli elementi contenuti nella sua denuncia.

8. Termine per l'esame delle denunce

Di massima, i servizi della Commissione esaminano le denunce registrate al fine di arrivare a una decisione di costituzione in mora o di archiviazione entro il termine di un anno a decorrere dalla registrazione della denuncia ad opera del segretariato generale.

In caso di superamento di tale termine, il servizio della Commissione responsabile della pratica ne informa per iscritto l'autore della denuncia, ove questi ne faccia richiesta.

9. Esito dell'esame delle denunce

Al termine del procedimento d'esame della denuncia, i servizi della Commissione possono proporre al collegio dei Commissari di decidere la costituzione in mora dello Stato membro interessato e quindi l'avvio del procedimento per infrazione, oppure l'archiviazione della pratica.

⁽¹⁾ GU C 119 del 30.4.1999, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

La Commissione delibera in merito alla proposta in piena discrezionalità. Essa valuta in piena autonomia non solo l'opportunità di avviare o chiudere il procedimento per infrazione, ma anche quali addebiti muovere.

L'autore della denuncia viene informato per iscritto sulla decisione presa dalla Commissione in merito alla pratica di cui trattasi. Altrettanto dicasi per le decisioni successive adottate dalla Commissione in ordine alla stessa pratica.

Qualora vengano presentate numerose denunce recanti uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite da una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sul server «Europa» delle Comunità europee.

10. Archiviazione

Salvo circostanze eccezionali aventi carattere urgente, il servizio della Commissione, ove intenda proporre l'archiviazione della pratica relativa alla denuncia, informa in via preliminare l'autore, a mezzo lettera, esponendo i motivi della proposta e invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro il termine di quattro settimane.

Qualora vengano presentate numerose denunce recanti uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite da una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sul server «Europa» delle Comunità europee.

Qualora l'autore della denuncia non risponda o non possa essere raggiunto per una causa a lui non imputabile, oppure qualora le osservazioni da lui formulate non inducano il servizio a riconsiderare la propria posizione, viene proposta l'archiviazione della pratica. In tal caso, l'autore della denuncia viene informato in merito alla decisione della Commissione.

Se le osservazioni formulate dall'autore della denuncia sono tali da indurre il servizio a riconsiderare la propria posizione, l'esame della denuncia prosegue.

11. Procedimento di archiviazione semplificata

Le pratiche che non abbiano dato luogo a costituzione in mora possono essere archiviate con procedimento amministrativo semplificato, senza l'esame da parte del collegio dei commissari.

Tale procedimento può applicarsi alle pratiche nelle quali, al termine di un primo esame da parte dei servizi della Commissione, risulti evidente o manifesto che la denuncia è senza fondamento o è irrilevante, o che le prove a sostegno del fatto denunciato sono inesistenti o insufficienti. Essa può altresì essere applicata nel caso in cui l'autore della denuncia non manifesta più alcun interesse al proseguimento della pratica.

Il servizio della Commissione che intenda avvalersi di tale procedimento, informa l'autore della denuncia secondo le modalità stabilite nel punto 10.

12. Pubblicità delle decisioni in materia di infrazioni

Le decisioni della Commissione in materia di infrazioni sono pubblicate entro otto giorni dalla loro adozione sul sito Internet del segretariato generale della Commissione:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm#infractions

Le decisioni riguardanti l'adozione di un parere motivato rivolto allo Stato membro o la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia sono inoltre rese note mediante comunicato stampa, salvo decisione contraria della Commissione.

13. Accesso ai documenti in materia di infrazioni

L'accesso ai documenti in materia di infrazione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001, quale attuato con le decisioni contenute in allegato alla decisione 2001/937/CE,CECA, Euratom ⁽¹⁾.

14. Ricorso al mediatore europeo

L'autore della denuncia il quale ritenga che vi sia stata, da parte della Commissione, cattiva amministrazione nel trattamento della denuncia stessa, a causa dell'inosservanza di una delle presente disposizioni, ha facoltà di ricorrere al mediatore europeo a norma degli articoli 21 e 195 del trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ⁽¹⁾

(2002/C 244/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata
CEN	EN 416-1:1999/ A3:2002	Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico — Parte 1: Sicurezza
CEN	EN 777-1:1999/ A3:2002	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Parte 1: Sistema D, sicurezza
CEN	EN 777-2:1999/ A3:2002	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Parte 2: Sistema E, sicurezza
CEN	EN 777-3:1999/ A3:2002	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Parte 3: Sistema F, sicurezza
CEN	EN 777-4:1999/ A3:2002	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Parte 4: Sistema H, sicurezza

⁽¹⁾ OEN: Organismi europei di normalizzazione.

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>),

— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>),

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

AVVERTIMENTO:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione ⁽²⁾ il cui elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE ⁽⁴⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Altre norme armonizzate in materia di apparecchi a gas sono state pubblicate in edizioni precedenti della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Un elenco aggiornato completo è disponibile su Internet, sul server Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/appligas.html>

⁽¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.

⁽²⁾ <http://www.cenorm.be/aboutcen/whatis/membership/members.htm>

⁽³⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2970 — GE/ABB Structured Finance)

(2002/C 244/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1° ottobre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa General Electric Capital Corporation («GE Capital») controllata da General Electric Company, USA («GE») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo delle attività, società e affari compresi nell'entità ABB Structured Finance («ABB SF»).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- GE: società diversificata di produzione, di tecnologia e di servizi, attiva in una vasta gamma di settori,
- ABB SF: attività di finanza strutturata.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.2970 — GE/ABB Structured Finance, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare candidature in vista della costituzione di un elenco di esperti addetti a valutare le proposte ed eseguire altri incarichi nel contesto dello schema di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (Tempus III) — (EAC/73/02)

(2002/C 244/06)

1. SCOPO DELL'INVITO

Per conseguire gli obiettivi del programma Tempus III, fissati dalla decisione 1999/311/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999⁽¹⁾, la Commissione invita a presentare candidature per la costituzione di un elenco di esperti in grado di valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte pubblicato in riferimento a detto programma, ed eseguire altri incarichi quali il monitoraggio e attività di informazione e comunicazione.

Benché lo scopo della costituzione dell'elenco sia in primo luogo quello di rispondere agli obiettivi del programma Tempus III, esso può essere utilizzato anche per altre azioni nell'ambito dell'istruzione.

Le attività intraprese dagli esperti saranno esercitate con il supporto della Commissione e in conformità con i criteri esposti nella Guida del candidato del programma Tempus III.

La Guida del candidato ed informazioni supplementari sul programma Tempus sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/education/tempus/>

2. ESPERIENZA PROFESSIONALE DEI CANDIDATI

Per la presentazione della candidatura, i candidati devono seguire le procedure indicate alla Sezione 5 e dimostrare di avere un'effettiva esperienza nei settori collegati agli obiettivi del programma, nonché la conoscenza di uno o più paesi ammissibili tra quelli elencati di seguito.

2.1. Obiettivi del programma Tempus

Lo scopo principale del programma Tempus III è quello di promuovere lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore nei paesi ammissibili attraverso la cooperazione con partner provenienti da tutti gli Stati membri.

In particolare, Tempus III mira a:

⁽¹⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

- a) promuovere la conoscenza reciproca e l'avvicinamento tra culture e sviluppare società civili libere e prospere;
- b) facilitare l'adattamento e lo sviluppo dell'istruzione superiore in modo da soddisfare al meglio le esigenze socio-economiche e culturali dei paesi ammissibili affrontando:
 - i) questioni relative alla definizione e all'adattamento dei piani di studio nei settori prioritari;
 - ii) la riforma e lo sviluppo delle strutture e degli istituti di istruzione superiore e la relativa gestione;
 - iii) lo sviluppo della formazione che permette di conseguire le qualifiche atte a rimediare alla carenza di competenze ad alto livello richieste nel contesto dello sviluppo e della riforma economica, in particolare migliorando ed incrementando i collegamenti con l'industria;
 - iv) il contributo dell'istruzione superiore e della formazione alla cittadinanza e il potenziamento della democrazia.

La Commissione, nel perseguire gli obiettivi di Tempus III, attua le politiche generali della Comunità europea sulle pari opportunità per uomini e donne. La Commissione garantisce inoltre che nessuna categoria di cittadini sarà esclusa o svantaggiata.

2.2. Paesi ammissibili

Tempus III riguarda i paesi beneficiari ai sensi dei seguenti regolamenti:

— regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (GU L 306 del 7.12.2000): Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Jugoslavia,

— regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio (GU L 12 del 18.1.2000): Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Mongolia, Federazione russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan,

— regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio (GU L 189 del 30.7.1996): Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Autorità palestinese, Siria, e Tunisia (¹).

3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Le candidature possono essere presentate da persone fisiche che siano cittadini di uno degli Stati membri o di uno dei paesi candidati elencati al punto 2.2.

4. CRITERI DI SELEZIONE

Gli esperti saranno selezionati in base alla loro comprovata competenza nei settori relativi agli obiettivi del programma, in uno o più paesi ammissibili.

A conferma di tale preparazione, i candidati devono:

- a) possedere un diploma di istruzione superiore;
- b) avere esperienza nell'ambito dell'istruzione superiore in una o più tra le seguenti aree:
 - cooperazione con organizzazioni internazionali,
 - sviluppo dei piani di studio,
 - diffusione delle buone prassi,
 - pari opportunità tra uomini e donne nell'istruzione superiore,
 - politiche e sistemi dell'istruzione superiore per le economie in via di sviluppo e in fase di transizione,
 - sviluppo delle risorse umane,
 - dialogo ed apprendimento interculturale,
 - consolidamento istituzionale,
 - insegnamento linguistico e culturale,
 - osservazione e analisi comparativa dei sistemi e delle politiche relativi all'istruzione,
 - politiche per la prevenzione della fuga dei cervelli,
 - gestione di progetti e/o monitoraggio e valutazione dei progetti,
 - promozione della parità fra i sessi,
 - particolari esigenze in materia di istruzione,
 - mobilità degli studenti e del personale,

(¹) Cipro, Malta e Turchia rientrano nel regolamento ma non sono considerati ammissibili ai fini dell'invito, a causa della loro partecipazione (o futura partecipazione) al principale programma comunitario di istruzione, Socrates.

- cooperazione transnazionale,
- riforma dell'università/istruzione superiore,
- gestione e amministrazione delle università,
- impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in materia di istruzione.

Nota: i candidati, nel modulo di candidatura, devono specificare gli altri campi in cui hanno acquisito esperienza.

- c) possedere le capacità richieste per eseguire analisi finanziarie e di bilancio in riferimento alle proposte;
- d) possedere la necessaria esperienza in campo informatico che permetta di valutare le proposte on-line, se richiesto;
- e) avere la padronanza di almeno una delle seguenti lingue: francese, inglese o tedesco.

Nel modulo di candidatura, i candidati devono indicare in modo chiaro gli esatti settori in cui hanno maturato esperienza. Essi devono dichiarare quali lingue sono in grado di leggere e scrivere e il loro livello di padronanza delle stesse. Gli esperti selezionati sono invitati a redigere parte delle loro valutazioni in francese e/o in inglese.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I candidati possono inviare la domanda on-line utilizzando il modulo di candidatura elettronico, oppure il modulo di candidatura nel formato Word disponibili al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/education/tempus/>

6. PROCEDURA DI SELEZIONE

Ogni candidatura sarà esaminata sulla base dei criteri stabiliti nella sezione 4 del presente invito a presentare candidature. La Commissione comunicherà ai candidati se essi sono stati inseriti o meno nell'elenco di esperti. Gli esperti inseriti nell'elenco possono essere invitati a partecipare al processo di valutazione delle proposte ed eseguire il monitoraggio e le attività di informazione e comunicazione nell'ambito del programma Tempus III fino al 31 dicembre 2006.

L'invito non ha limiti di tempo.

7. ATTIVITÀ CHE DEVONO ESSERE ESEGUITE DA ESPERTI SELEZIONATI IN CONFORMITÀ CON IL PRESENTE INVITO

La Commissione selezionerà ed inviterà gli esperti, che figurano nell'elenco definito ai sensi del presente invito, a portare a termine le attività indicate alla Sezione 1 dell'invito. La Commissione garantisce una selezione basata su criteri equi ed un'adeguata rotazione degli esperti. A questo scopo si terrà conto della provenienza geografica dei candidati e dell'esperienza professionale. La Commissione punterà inoltre ad una partecipazione equilibrata di donne e uomini.

Le attività avranno luogo a Bruxelles, Torino (presso la Fondazione europea per la formazione) oppure in uno o più tra i paesi ammissibili citati alla sezione 2.2 del presente invito.

Le attività possono durare da due giorni a tre settimane.

8. CONFLITTO DI INTERESSI E RISERVATEZZA

Come richiesto dal tipo di attività intrapresa dagli esperti, e al fine di assicurare equità e trasparenza, gli esperti possono essere invitati, al momento della firma del contratto, a firmare una dichiarazione che certifichi che non esiste un conflitto di interessi. Devono inoltre dimostrare un'adeguata dedizione al lavoro e, ove del caso, osservare la riservatezza riguardo alle

informazioni e ai documenti che vengono loro sottoposti durante lo svolgimento delle attività.

9. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Gli esperti invitati a partecipare ad uno studio di valutazione, firmeranno contratti individuali con la Commissione. I contratti possono essere firmati sia dall'esperto sia, nel caso in cui questi fosse al servizio di un soggetto giuridico, da un rappresentante autorizzato di tale soggetto. Gli esperti selezionati saranno retribuiti in base al tariffario in vigore al momento della firma del contratto. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti.